

## Lo studio di settore è applicabile anche se il reddito dichiarato non copre le esigenze familiari

di Federico Gavioli

La Corte di Cassazione con la sentenza n.14492 del 7 giugno 2013, ha affermato che l'incongruenza tra il reddito dichiarato e le "esigenze della famiglia" rendono sempre applicabili gli studi di settore; i giudici di legittimità hanno, pertanto, accolto il ricorso dell'amministrazione finanziaria.

### Il caso

La CTR di Milano aveva respinto l'appello dell'Agenzia delle Entrate proposto contro la sentenza della CTP di Milano; i giudici di primo grado avevano accolto il ricorso del contribuente ed hanno così annullato l'avviso di accertamento con cui sono stati recuperati a tassazione ai fini IVA-IRAP- IRPEF ricavi non dichiarati relativi al periodo di imposta 2003, in considerazione dell'acclarato scostamento del reddito dichiarato rispetto allo studio di settore.

La predetta CTR ha motivato la decisione evidenziando che l'avviso di accertamento risultava basato sul rilievo che il contribuente aveva dichiarato una percentuale di ricavi diversa da quella che scaturisce applicando gli studi di settore, così attribuendo di fatto ad essi la funzione di "*presunzione iuris et de iure della fondatezza dell'accertamento stesso*". Per contro, "*dalla documentazione allegata si evince che il contribuente, in sede di contraddittorio, aveva fornito le cause giustificative dello scostamento dagli studi di settore ed aveva fornito, altresì, tutta la documentazione contabile relativa all'anno d'imposta 2003 ... e da detto esame non risultava emersa alcuna irregolarità contabile*".

L'Agenzia ha interposto ricorso per cassazione.

La Corte di Cassazione rileva che l'Agenzia ricorrente si è lamentata del fatto che il giudice del merito abbia ritenuto raggiunta la prova circa l'attendibilità dei redditi dichiarati, senza alcuna idonea motivazione di detto convincimento e per quanto l'Ufficio avesse fornito validi elementi di presunzione (la particolare esiguità del

reddito dichiarato rispetto alle esigenze di vita della famiglia del contribuente) per avvalorare le risultanze del metodo di accertamento parametrico.  
Per i giudici del merito il motivo appare fondato ed accoglibile.

### **Studi di settore e presunzioni semplici : l'orientamento giurisprudenziale**

Con le importanti sentenze n.26635, 26636, 26637 e 26638 depositate il 18 dicembre 2009 , la Corte di Cassazione ha affermato che gli studi di settore, così come i parametri, rappresentano un sistema di presunzioni semplici, che devono essere necessariamente personalizzati nell'ambito del contraddittorio. Per i giudici di legittimità la procedura di accertamento standardizzato mediante l'applicazione dei parametri o degli studi di settore risulta basata su delle presunzioni semplici *“la cui gravità, precisione e concordanza non è ex lege determinata in relazione ai soli standard in sé considerati , ma nasce procedimentalmente in esito al contraddittorio da attivare obbligatoriamente con il contribuente”*.

⚠ Le presunzioni sono le conseguenze che la legge (presunzioni legali) o il giudice (presunzioni semplici) trae da un fatto noto per risalire ad un fatto ignorato. Le presunzioni semplici, per avere valenza probatoria, devono essere gravi, precise e concordanti<sup>1</sup>.

La controversia relativa alla sentenza n. 26638 del 18 dicembre 2009, oggetto del presente commento, nasce a seguito dell'impugnazione di un contribuente di alcuni avvisi di accertamento IVA e IRPEF per l'anno 1996, coi quali l'amministrazione finanziaria avvalendosi dei parametri del settore, rettificava in aumento i ricavi dichiarati dal contribuente; con l'impugnazione degli avvisi il contribuente criticava la validità del DPCM del 29 gennaio 1996<sup>2</sup> perché non preceduti dal parere del Consiglio di Stato e per l'insufficienza delle presunzioni adottate. La Commissione provinciale tributaria accoglieva il ricorso ritenendo insufficiente l'adozione degli strumenti dei

<sup>1</sup> Cfr. Artt. 2727, 2728 e 2729 del Codice Civile.

<sup>2</sup> DPCM 29 gennaio 1996 *“Elaborazione dei parametri per la determinazione di ricavi, compensi e volume d'affari sulla base delle caratteristiche e delle condizioni di esercizio sull'attività svolta”*, S.O. n. 15 alla Gazz. Uff. n. 25 del 31 gennaio 1996.

parametri per fondare l'accertamento. Anche la Commissione Tributaria Regionale confermava la sentenza dei giudici di primo grado, ritenendo inapplicabile il DPCM del 29 gennaio 1996 per carenza del parere del Consiglio di Stato ed affermava il carattere meramente indiziario dei parametri.

Avverso tale sentenza l'Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per Cassazione.


I giudici di legittimità evidenziano come i parametri, istituiti con la Finanziaria 1996 (Legge n. 549 del 1995, art. 3, cc. 179 – 189), rappresentano una tappa centrale di un percorso evolutivo dell'ordinamento tributario, che va dai coefficienti presuntivi introdotti nel 1989 agli studi di settore previsti dal D.L. n. 331 del 1993, ma poi attivati progressivamente con successivi aggiustamenti, nel processo di affinamento di metodi standardizzati di accertamento intesi a facilitare la lotta all'evasione fiscale e a ridurre il contenzioso tra contribuenti ed amministrazione, promuovendo la partecipazione del contribuente alla procedura di definizione del reddito mediante la "istituzionalizzazione" di un contraddittorio *“endoprocedimentale a carattere preventivo”*.

La Corte costituzionale con la sentenza n. 105 del 2003, ha affermato che il meccanismo di accertamento in base ai parametri, previsto dalla Legge n. 549 del 1996, art. 3, cc. 181 – 189, costituisce disciplina transitoria (applicabile ai soli esercizi 1995, 1996 e 1997) collocata tra il vecchio sistema dell'accertamento secondo i coefficienti presuntivi di cui al D.L. 2 marzo 1989, n. 69, ed il nuovo sistema degli studi di settore (in vigore dall'esercizio 1998). A differenza dei coefficienti presuntivi, i parametri prevedono un sistema basato su presunzione semplice la cui idoneità probatoria è rimessa alla valutazione del giudice di merito, in assenza di previsioni proceduralizzate circa la partecipazione del soggetto passivo alla fase istruttoria che precede l'emanazione dell'atto di accertamento.

I giudici della Corte di Cassazione, affermano che quel che dà sostanza all'accertamento mediante l'applicazione dei parametri è il contraddittorio col contribuente dal quale possono emergere elementi idonei a commisurare alla concreta realtà economica dell'impresa la presunzione indotta dal rilevato scostamento del reddito dichiarato dai parametri. Pertanto, la motivazione dell'atto di accertamento

non può esaurirsi nel mero rilievo del predetto scostamento dai parametri, ma deve essere integrata (anche sotto il profilo probatorio) con le ragioni per le quali sono state disattese le contestazioni sollevate dal contribuente in sede di contraddittorio: è da questo più complesso quadro che emerge la gravità, precisione e concordanza attribuibile alla presunzione basata sui parametri e la giustificabilità di un onere della prova contraria (ma senza alcuna limitazione di mezzi e di contenuto) a carico del contribuente.

### Tavola n. 1 – Onere della prova nell'azione di accertamento



Per i giudici di legittimità, quanto asserito per i parametri, vale anche in materia di accertamenti fondati sugli studi di settore introdotti con il D.L. n. 33 del 1993, art. 62 bis, aggiunto in sede di conversione in legge (L. n. 427 del 1993), e la cui disciplina è stata poi via via modificata ed integrata nel tempo. Gli studi di settore, pur costituendo uno strumento più raffinato dei parametri, soprattutto perché la loro elaborazione prevede una diretta collaborazione delle categorie interessate, restano tuttavia una elaborazione statistica, il cui frutto è una ipotesi probabilistica, che, per quanto seriamente approssimata, può solo costituire una presunzione semplice.

Di presunzione semplice, secondo i giudici di legittimità ne possiamo trovare traccia nella Legge n. 296 del 2006, art. 1, c. 14-bis, (introdotto col D.L. n. 81 del 2007, art. 15, c. 3-bis), a proposito degli indicatori di normalità economica (approvati con D.M. 20 marzo 2007, modificato con D.M. 4 luglio 2007), che gli uffici devono utilizzare per gli accertamenti da effettuare fino alla revisione degli studi di settore: tali indicatori, che debbono essere idonei all'individuazione di ricavi, compensi e corrispettivi fondatamente attribuibili al contribuente in relazione alle caratteristiche ed alle condizioni di esercizio della specifica attività svolta, hanno natura sperimentale e i maggiori ricavi, compensi o corrispettivi da essi desumibili costituiscono presunzioni semplici.

### **L'analisi della Sentenza**

Con riferimento alla sentenza oggetto del presente commento i giudici di legittimità affermano che ai fini del decidere non è invero possibile prescindere dall'indirizzo interpretativo adottato ripetutamente da questa Corte secondo cui: *"La procedura di accertamento tributario standardizzato mediante l'applicazione dei parametri o degli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è "ex lege" determinata dallo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli "standards" in sé considerati - meri strumenti di ricostruzione per elaborazione statistica della normale redditività - ma nasce solo in esito al contraddittorio da attivare obbligatoriamente, pena la nullità dell'accertamento, con il contribuente. In tale sede, quest'ultimo ha l'onere di provare, senza limitazione alcuna di mezzi e di contenuto, la sussistenza di condizioni*

*che giustificano l'esclusione dell'impresa dall'area dei soggetti cui possono essere applicati gli "standards" o la specifica realtà dell'attività economica nel periodo di tempo in esame, mentre la motivazione dell'atto di accertamento non può esaurirsi nel rilievo dello scostamento, ma deve essere integrata con la dimostrazione dell'applicabilità in concreto dello "standard" prescelto e con le ragioni per le quali sono state disattese le contestazioni sollevate dal contribuente. L'esito del contraddittorio, tuttavia, non condiziona l'impugnabilità dell'accertamento, potendo il giudice tributario liberamente valutare tanto l'applicabilità degli "standards" al caso concreto, da dimostrarsi dall'ente impositore, quanto la controprova offerta dal contribuente che, al riguardo, non è vincolato alle eccezioni sollevate nella fase del procedimento amministrativo e dispone della più ampia facoltà, incluso il ricorso a presunzioni semplici, anche se non abbia risposto all'invito al contraddittorio in sede amministrativa, restando inerte.*

*In tal caso, però, egli assume le conseguenze di questo suo comportamento, in quanto l'Ufficio può motivare l'accertamento sulla sola base dell'applicazione degli "standards", dando conto dell'impossibilità di costituire il contraddittorio con il contribuente, nonostante il rituale invito, ed il giudice può valutare, nel quadro probatorio, la mancata risposta all'invito”.*

### **Le anomalie dello studio di settore devono essere considerate**

Alla luce del predetto insegnamento, la Corte di Cassazione ritiene che il giudice del merito avrebbe dovuto valutare analiticamente da un canto gli elementi addotti dalla parte contribuente per giustificare il contestato scostamento dalle medie di settore e d'altro canto tenere in considerazione gli ulteriori elementi di anomalia che sono stati indicati dall'Agenzia a conferma delle risultanze dell'indagine ricostruttiva standardizzata che hanno fatto emergere un reddito dichiarato insufficiente a “sostenere le esigenze di vita della famiglia del contribuente”. Al contrario, risulta dalla motivazione della pronuncia impugnata che il giudice del merito ha motivato il proprio convincimento con considerazioni vaghe e di puro stile, del tutto elusive delle concrete tematiche poste dalle parti e peculiarmente dei dati fattuali sui quali l'accertamento risulta fondato ovvero sui quali sono fondate le contestazioni di parte contribuente.

In definitiva, spetterà perciò al medesimo giudice di appello, in funzione di giudice di rinvio, tornare a valutare gli argomenti e le fonti di prova addotte dalle parti, alla luce del principio appena esaminato, ai fini del più puntuale vaglio circa la fondatezza del provvedimento di accertamento.

28 ottobre 2013  
Federico Gavioli